



Regolamento didattico - parte normativa

del Corso di Laurea Magistrale in

CULTURE MODERNE COMPARATE

COMPARATIVE MODERN CULTURES

Classe LM-14 FILOLOGIA MODERNA

Emanato con DR Rep. n. 566/2019 Prot. n. 146390/l/3 del 9.9.2019

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

L'ammissione al Corso di Laurea magistrale è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. Per l'ammissione è richiesto:

- a) il possesso del Diploma di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
- b) il possesso dei requisiti curriculari stabiliti nel conseguimento delle lauree D.M. 270/04 nelle classi L-10, L-1, L-3, L-5, L-6, L-11, L-12, L-19, L-20, L-42 o delle corrispondenti lauree D.M. 509/99, con la presenza fra le proprie attività curriculari di almeno 60 cfu nei SSD L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-LIN, M-DEA, M-FIL, M-PED, M-PSI, M-STO. Ovvero conseguimento di Laurea V. O. con almeno 6 esami annuali nei SSD indicati;
- c) il possesso certificato di competenze linguistiche, in una delle lingue della comunità europea, di livello almeno B2;
- d) adeguata preparazione personale, tenendo presente che in base alle disposizioni del DM 270/04 (e alle norme collegate) non è possibile attribuire debiti formativi agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale, giacché le eventuali integrazioni curriculari in termini di cfu devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

La preparazione personale è verificata mediante un colloquio individuale che certifica il possesso dei requisiti di ammissione e delle abilità e conoscenze pari al livello B2 o equivalente di una lingua della Comunità europea.

Il calendario dei colloqui di ammissione è pubblicato nel Calendario Didattico del Dipartimento, al link: <https://ls-cmc.unibg.it/it/come-fare/iscriversi>

Coloro i quali che, pur laureati, non posseggono i requisiti curriculari richiesti potranno iscriversi a corsi singoli presso l'Università di Bergamo (<https://www.unibg.it/terza-missione/formazione-continua/corsi-singoli>) e immatricolarsi al corso di laurea magistrale nell'a.a. successivo, chiedendo la convalida degli eventuali crediti formativi acquisiti in aggiunta a quelli necessari per integrare il requisito mancante.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.



In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali e addestramenti linguistici, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori sostitutivi di tirocinio ed i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.



Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale, che potrà essere connessa sia a temi relativi al periodo degli studi sia all'esperienza di tirocinio, dovrà consistere nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e dovrà essere discussa in seduta pubblica davanti a una commissione di docenti che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. A tale tipologia di prova potrà essere attribuito il valore di 12 cfu.

La prova potrà essere eventualmente integrata da ulteriori dati e dall'elaborazione di essi a un livello superiore, con il possibile appoggio di supporti audiovisivi o informatici. A questa tipologia di prova potrà essere attribuito un valore massimo di 20 cfu in relazione alla congruità del peso in cfu della prova stessa con la distribuzione di crediti all'interno del percorso di formazione. È data facoltà di redigere e discutere la prova finale in una lingua straniera della Comunità Europea, previo accordo con il docente preposto. L'argomento può anche riguardare l'attività svolta dallo studente durante lo stage.



La valutazione dell'elaborato terrà conto di come il laureato/la laureata ha condotto la ricerca sulle fonti primarie e critiche, dell'adeguatezza dell'apparato bibliografico, della coerenza e correttezza con cui l'elaborato è stato redatto, con l'originalità e il contributo del risultato nell'ambito degli studi, della capacità di presentare e discutere del suo lavoro in sede di seduta di laurea.

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Le Commissioni, composte da non meno di cinque membri, sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Il punteggio di base per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

La commissione determina un punteggio della prova finale rispettando i seguenti criteri:

- da 0 a 9 punti per l'elaborato;
- un ulteriore punto solo previa motivazione scritta.

In caso di raggiungimento del massimo punteggio, è prevista una eventuale lode nonché dignità di stampa solo se accertato un contributo innovativo relativamente all'argomento trattato.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Bergamo, 9.9.2019

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
F.to Remo Morzenti Pellegrini